

La figura del volontario tra Riforma dello sport e Codice del Terzo Settore



EMANUELE POSSIDENTE
STUDIO FRATERNALI & PARTNERS
DOTT.EMANUELEPOSSIDENTE@FRATERNALICONSULTING.IT

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

<<Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106>>

Titolo III

Del volontario e dell'attività di volontariato
Articoli 17, 18 e 19

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.3 «Adempimenti degli Enti del Terzo settore» del Decreto 06.10.2021 del Ministero dello Sviluppo Economico

Stabilisce che il registro al fine di garantirne l'operatività debba essere **numerato progressivamente** in ogni pagina e **bollato in ogni foglio** da un notaio o da un pubblico ufficiale, con la dichiarazione, da parte dell'autorità che lo ha bollato, del **numero complessivo delle pagine**. Può istituirsì una sezione apposita per chi presta la propria opera **di volontario in modalità occasionali**.

In alternativa i registri possono essere anche **elettronici e/o telematici**, assicurando sempre l'inalterabilità e la data delle scritture apposte.

Possono, inoltre, avvalersi dei registri mediante modalità telematiche assicurate dalle **reti associative a cui aderiscono**

Dati essenziali del registro dei volontari: art.3 co.4 decreto Ministeriale 06.10.2021

Il Registro dei volontari devono essere riportati i seguenti dati:

- **Codice fiscale (o generalità, luogo e data di nascita)**
- **Residenza (o domicilio)**
- **Data di inizio e di cessazione dell'attività**

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, **svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere **risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

Art.17 d.lgs.117/17

«Volontario e attività di volontariato»

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”

Art.46 dpr 445/2000

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) b) residenza;
- c) ...

L'**art.483 del Codice Penale** descrive e punisce il delitto di **falsità ideologica** commessa dal privato in atto pubblico, così tipizzandolo: «**Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni**».

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

5. La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di **lavoro subordinato o autonomo** e con ogni **altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento. **(campo sanitario)**

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art.17 d.lgs.117/17 «Volontario e attività di volontariato»

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

(soccorso alpino e speleologico)

Art.18 d.lgs.117/17

«Assicurazione obbligatoria»

- 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.**

Art.18 d.lgs.117/17

«Assicurazione obbligatoria»

3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 1 Decreto MISE del 06.10.2021 «Polizze assicurative»

1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, **sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile per i danni cagionati a terzi** dall'esercizio dell'attività medesima.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che **svolgono la loro attività, anche in modo occasionale**, per il tramite degli enti di cui al comma 1.

Art. 2 Decreto 06.10.2021 «Polizze assicurative»

1. Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto, sono **stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative** di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da **garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.**

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una **molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati**, determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e alla documentazione relativa ai volontari occasionali di cui al comma 6, del medesimo articolo.

Art. 2 Decreto 06.10.2021 «Polizze assicurative»

3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti **garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale** per il tramite di un ente del Terzo settore, **sulla base delle risultanze del registro** di cui all'art. 3 del presente decreto alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonchè i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

4. Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui all'art. 3 del presente decreto in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono **dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro**. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attivita' volontaria, con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Art. 2 Decreto 06.10.2021 «Polizze assicurative»

5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di **volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze**, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Art.19 d.lgs.117/17

«Promozione della cultura del volontariato»

1. Le **amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, **promuovono la cultura del volontariato**, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle **Strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie**, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Art.19 d.lgs.117/17

«Promozione della cultura del volontariato»

2. Il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il **Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca** e del **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il **riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.**

Art.19 d.lgs.117/17

«Promozione della cultura del volontariato»

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

D.Lgs. 36 del 28.02.2021

Attuazione art.5 L.86/19, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionalistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Capo I

Lavoro sportivo

Articolo 29 Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonchè della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Articolo 29 Prestazioni sportive dei volontari

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Articolo 29 Prestazioni sportive dei volontari

- 3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**
- 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.**

Articolo 25 Lavoratore sportivo

Co. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2....

Articolo 25 Lavoratore sportivo

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborси forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

Grazie

EMANUELE POSSIDENTE

STUDIO FRATERNALI & PARTNERS

DOTT.EMANUELEPOSSIDENTE@FRATERNALICONSULTING.IT

